



R.I.

Data: 01.04.25

VERSIONE

Rev - 01.04

# Regolamento Interno

## *R.S.A “Le Sughere”* Civitella Paganico

<b>DATA emissione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
01/04/2025	<b>Referente Area Residenzialità COeSO SdS</b>  Dott. Tollapi Giampaolo	<b>Direttore Zona Distretto SDS Grosseto</b>  Dott.ssa Tania Barbi



# ***Indice***

## ***Premessa***

### ***Sezione 1 – Il Progetto della struttura***

- *Art.1*
- *Art.2*
- *Art.3*
- *Art.4*

### ***Sezione 2 – Utenza***

- *Art.5*
- *Art.6*

### ***Sezione 3 – Prestazioni erogate***

- *Art.7*
- *Art.8*
- *Art.9*

### ***Sezione 4 – Orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte delle persone esterne***

- *Art.10*

### ***Sezione 5 – La dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro e i turni di attività***

- *Art.11*

### ***Sezione 6 – La composizione e la modalità di corresponsione della retta***

- *Art.12*
- *Art.13*
- *Art.14*
- *Art.15*
- *Art.16*
- *Art.17*

### ***Sezione 7 – I criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle persone***

- 
- *Art.18*
- *Art.19*
- *Art.20*
- *Art.21*
- *Art.22*
- *Art.23*
- *Art.24*
- *Art.25*

### ***Sezione 8 – Le modalità di funzionamento dell’organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori***

- *Art.26*

### ***Sezione 9 – Le modalità di tenuta e conservazione della documentazione***

- *Art.27*
- *Art.28*
- *Art.29*
- *Art.30*

## **Premessa**

Il presente Regolamento Interno è stato redatto dalla Società della Salute Grosseto in qualità di Ente titolare del servizio in base ai requisiti organizzativi previsti dal Regolamento n. 15/R del 2008 per le strutture residenziali ( RSA) ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art 21 della l.r. 41/2005 e per quanto attinente ai fini del presente regolamento quanto previsto dalle leggi regionali n. 66/2008 e 82/2009, d.p.g.r. del 3 marzo 2010, n.29/R.

La RSA le Sughere si classifica come Struttura Residenziale per anziani e nello specifico:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA modulo base) Struttura residenziale che eroga prestazioni socio assistenziali e ad integrazione socio sanitaria.

La gestione è in capo alla Società della Salute dell'area Amiata grossetana, colline metallifere e area grossetana che si avvale di un appalto in Global Service per la gestione diretta delle prestazione nella sua totalità.

## **1. Il Progetto della struttura**

### **ART.1**

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere”, garantisce ai propri Ospiti i requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal Regolamento n. 15/R del 2008 per le strutture residenziali ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art 21 della l.r. 41/2005.

### **ART.2**

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere”, è una struttura residenziale che eroga prestazioni socio assistenziali e ad integrazione socio sanitaria destinata ad accogliere permanentemente persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità, in regime residenziale.

### **ART.3**

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere”, per le proprie caratteristiche organizzative, è impegnata a mantenere attivi tutti i rapporti in essere al momento del ricovero dell'Ospite in struttura, siano essi riferiti a parenti o amici, favorendo momenti di incontro e di relazione e coinvolgendo i familiari nella vita comunitaria.

### **ART.4**

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere” opera costantemente per il raggiungimento delle finalità definite agli articoli precedenti, organizzando i propri servizi in base ad obiettivi personalizzati, con lo scopo di soddisfare nel migliore modo possibile le necessità dell'Ospite.

## **2. Utenza**

### **ART.5**

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere” è una struttura residenziale che accoglie, prevalentemente, persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere al proprio domicilio, che hanno avuto diritto alle prestazioni erogate alle persone non autosufficienti, previste dall’art 7 della l.r. 66/2008, in quanto struttura accreditata ai sensi della l.r. 82/2009.

### **ART.6**

La RSA “Le Sughere” dispone di 24 posti letto complessivi impiegati per:

- Anziani non autosufficienti che presentano esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo familiare, fase post acuta e/o post ospedaliera che necessiti di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento, decadimento cognitivo medio grave che necessiti di stretta sorveglianza, completa dipendenza.

L’età di ammissione è di 65 anni, può essere inferiore nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile o persone con disabilità.

## **3. Prestazioni erogate**

### **ART.7**

Le prestazioni, sanitarie, sociali e alberghiere erogate dalla struttura corrispondono a quelle di base previste, dalla normativa regionale per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento istituzionale e definite nel titolo di acquisto sanitario e nel titolo di acquisto Sociale (d.g.r. 402/2004 allegato A). Inoltre la Struttura garantisce ulteriori prestazioni, rispetto a quelle di base, specificate e definite nella Carta dei Servizi e comprese nella quota sociale.

### **ART.8**

Entro 30 giorni dall’ingresso viene redatto il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).

Viene condiviso con l’assistito, i familiari o il legale rappresentante, con il responsabile indicato nel Progetto Assistenziale Personalizzato (P.A.P.), nella figura della Assistente Sociale di riferimento del servizio territoriale.

Viene aggiornato periodicamente e sempre condiviso con tutti i referenti, almeno ogni sei mesi, o ogni volta che modifiche o cambiamenti dello stato di salute o delle capacità ne richiedano una rivalutazione.

### **ART. 9**

Su richiesta degli interessati la struttura provvede alla custodia dei beni e valori che vengono affidati dagli assistiti o dai loro familiari, rilasciando apposita ricevuta di deposito. Declina, invece, ogni responsabilità per beni e valori conservati personalmente.

In caso di decesso potranno essere ritirati dai legittimi eredi.

#### **4. Orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte delle persone esterne**

##### ART.10

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere” consente l’accesso libero da parte di familiari e amici degli assistiti, durante le ore diurne (9.00-22.00), fatte salve – per il rispetto della privacy – le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti. E’ possibile valutare e concordare con la struttura eventuali necessità o particolari situazioni,

I pasti di norma vengono forniti:

- Colazione: dalle ore 08.00 alle ore 10.00
- Pranzo: ore 12:00
- Merenda : dalle ore 15,30 alle 16,00
- Cena: ore 18.00

#### **5. La dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l’orario di lavoro e i turni di attività**

##### ART.11

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Sughere” ha una dotazione di personale per le attività di assistenza socio sanitaria determinata in ore annue, prevista dai requisiti minimi dalla normativa regionale per il funzionamento (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R Regolamento di attuazione dell’ articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

I compiti e le responsabilità nonché l’orario di lavoro e i turni di lavoro sono documenti presenti nel manuale della qualità della Struttura del soggetto gestore dei servizi e possono essere richiesti dagli ospiti e dei loro parenti o dal responsabile legale.

#### **6. La composizione e la modalità di corresponsione della retta**

##### ART.12

Per le prestazioni a favore degli ospiti che sono ammessi presso la struttura con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell’Azienda Usl Toscana sud est e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall’assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

Per l’anno in corso fino al 31 marzo 2025 l’importo della retta di parte sociale a carico degli ospiti non autosufficienti è pari a €. 52,20 in camera doppia e €. 62,63 in camera singola. Dal 1 aprile 2025 al 31 dicembre 2026 tale importo è stato aggiornato con l’adeguamento agli indici ISTAT del +1,3%, pari a € 52,88 per la camera doppia e €.63,44 per la camera singola.

##### ART.13

Per le prestazioni a favore degli ospiti ammessi presso la struttura, viene comunicata al momento dell’ammissione, al referente legale o al parente di riferimento, la retta giornaliera, comprensiva delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni sociali a carico dell’assistito,

#### ART.14

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare agli uffici competenti la rendicontazione per le giornate di presenza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### ART.15

La Struttura richiede alle persone ospitate, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una mensilità anticipata determinata in base alla quota sociale posta a loro carico. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

#### ART.16

La Struttura, nel caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute. Nel caso di morosità nel pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico, la struttura potrà prevedere le dimissioni dell'ospite, informando i servizi competenti che attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

#### ART.17

Nei casi di assenza temporanea l'ospite è tenuto a corrispondere, ai fini del mantenimento del posto, la retta per i prossimi 15 giorni di assenza, oltre il 15° giorno la retta sarà decurtata del 50%, solo in caso di assenza motivata e concordata con la Direzione della struttura. In caso di decesso deve essere corrisposta la retta spettante fino alla data del decesso compresa.

### **7. I criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle persone**

#### ART.18

L'ammissione nella struttura avviene attraverso il percorso della non autosufficienza previsto dalla L.R.66/2008, previa valutazione da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale e predisposizione del Piano Assistenziale Personalizzato ed autorizzato con provvedimento dedicato.

#### ART.19

Prima dell'ammissione, l'Ospite e/o la persona Referente sono invitate a visitare la struttura, accompagnati dal personale addetto all'accettazione. Sono altresì tenute a ritirare copia del presente Regolamento, della Carta dei Servizi, della documentazione relativa alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) o concordare un 'invio per email .

#### ART.20

L'Ospite può interrompere anticipatamente il rapporto con la struttura presentando alla Direzione preavviso scritto almeno 15 giorni (salvo diverso accordo) prima della data di uscita dalla Struttura.

## ART.21

La Struttura, per gli ospiti che sono ammessi con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale. La dimissione degli ospiti che sono ammessi con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante. In particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

## ART.22

Al momento dell'ingresso, viene assegnata una camera fra quelle disponibili. Qualora esigenze di vita comunitaria lo richiedano, la struttura può disporre il trasferimento in altra camera, previa comunicazione all'Ospite stesso ed al familiare di riferimento. Le camere a due letti verranno assegnate a persone dello stesso sesso.

## ART.23

L'Ospite, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui, ha facoltà di:

- personalizzare la camera con oggetti propri, previo assenso della Direzione e del compagno di camera;
- usare apparecchi radio e TV a condizione che non si arrechi disturbo alle altre persone;
- tenere piante o fiori purché non costituenti pericolo o intralcio agli altri Ospiti o alle attività di pulizia della struttura;
- utilizzare liberamente tutti gli spazi comuni interni ed esterni della struttura.

## ART.24

L'Ospite, nei limiti delle possibilità personali, si impegna ad osservare le fondamentali regole di igiene personale e dell'ambiente, nonché a tenere un comportamento rispettoso delle norme relative ad una corretta convivenza. L'Ospite si impegna altresì a rispettare tutte quelle norme previste per il corretto andamento della vita comunitaria all'interno della Struttura.

## ART.25

Agli ospiti e ai loro familiari è vietato:

- fumare nei locali interni
- il lavaggio della biancheria privata
- tenere stufe elettriche, ferri da stiro, fornelli a gas o elettrici
- conservare o custodire in camera farmaci e generi alimentari deteriorabili e alcolici di alcun tipo

- recare molestia o disturbo agli altri ospiti o avere comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria.

## **8. Le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori**

### ART.26

Allo scopo di promuovere e favorire la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione della struttura sono istituiti l'Assemblea degli ospiti e dei familiari e il Comitato di Rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari. L'Assemblea è costituita da tutti i familiari, dagli ospiti stessi e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti in struttura. L'Assemblea, si riunisce a seconda delle necessità che si presentano oltre che in occasione dell'elezione del Comitato di Rappresentanza. L'Assemblea elegge, autonomamente, al suo interno, il Comitato di Rappresentanza secondo quanto disposto e disciplinato dal Regolamento dedicato.

## **9. Le modalità di tenuta e conservazione della documentazione e degli eventuali beni e averi**

### ART.27

La documentazione che deve essere presente in struttura, ai sensi della normativa regionale che determina i requisiti organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento della Struttura (Decreto del Presidente della Giunta 15/R 2008) è la seguente:

1. Progetto individualizzato;
2. Cartella personale per ciascuna persona accolta;
3. Registro delle presenze giornaliero delle persone accolte;
4. Registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
5. Quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori;
6. Tabella dietetica;
7. Registro delle terapie individuali
8. Diario delle attività quotidiane strutturate;
9. Registro degli ausili in dotazione;
10. Autorizzazione al funzionamento
11. Documentazione inerente Vigili del fuoco, ascensori, rifiuti speciali, documentazione urbanistica, normativa sulla privacy 196/03

### ART.28

La documentazione ai punti 3, 4, 6, dell'articolo 27 viene tenuta presso gli uffici amministrativi e viene conservata per 1 anno nell'archivio cartaceo e informatico della Struttura.

### ART.29

La documentazione ai punti 1,2,5,7, 8, 9 dell'articolo 27 viene tenuta presso gli uffici amministrativi. Tale documentazione socio sanitaria è conservata nell'archivio cartaceo o digitale della struttura e può essere richiesta entro 30 giorni dalla dimissione dell'ospite tramite richiesta scritta.

### ART.30

La documentazione ai punti 10 e 11 dell'articolo 27 viene tenuta in Direzione e conservata per i tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale.